

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 settembre 2007, Koipe./UAMI e Aceites del Sur (La Española) mediante la quale la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), (UAMI) 11 maggio 2004 (procedimento R 1109/2000-4) è riformata nel senso che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso è fondato e di conseguenza l'opposizione deve essere accolta

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Aceites del Sur Coosur SA sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Koipe Corporación SL.*
- 3) *L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.*

(¹) GU C 22 del 26.1.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 settembre 2009 — William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-534/07 P) (¹)

[Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei prodotti di merceria (aghi) — Accordi di ripartizione di mercato — Violazione dei diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Ammenda — Orientamenti — Gravità dell'infrazione — Impatto concreto sul mercato — Attuazione dell'intesa]

(2009/C 256/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG (rappresentanti: H.-J. Niemeyer, Ch. Herrmann e M. Röhrig, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-30/05, Prym e Prym Consumer/Commissione, con cui il Tribunale ha fissato l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti dall'art. 2 della decisione della Commissione 26 ottobre 2004, C (2004) 4221 def., relativa ad un procedimento ex art. 81 del Trattato CE (procedimento COMP/F-1/38.338-PO/Aghi), a EUR 27 milioni — Intesa sul mercato degli articoli da cucito (aghi)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La William Prym GmbH & Co. KG e la Prym Consumer GmbH & Co. KG sono condannate alle spese.*

(¹) GU C 37 del 9.2.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Amministrazione dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Fallimento Olimpiclub Srl

(Causa C-2/08) (¹)

(IVA — Primato del diritto comunitario — Disposizione del diritto nazionale che sancisce il principio dell'autorità di cosa giudicata)

(2009/C 256/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Amministrazione dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Convenuto: Fallimento Olimpiclub Srl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Primato del diritto comunitario — Disposizione del diritto nazionale tesa a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata la cui applicazione conduca ad un risultato contrastante con il diritto comunitario in materia di IVA

Dispositivo

Il diritto comunitario osta all'applicazione, in circostanze come quelle della causa principale, di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 del codice civile, in una causa vertente sull'imposta sul valore aggiunto concernente un'annualità fiscale per la quale non si è

ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta.

(¹) GU C 79 del 29.3.2008.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 3 settembre 2009
— Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-457/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/14/CE — Assicurazione della responsabilità civile — Autoveicoli — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2009/C 256/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: N. Yerrell, agente)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: L. Seeboruth, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14).

Dispositivo

1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di

autoveicoli, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(¹) GU C 313 del 6.12.2008.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 settembre 2009
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Estonia

(Causa C-464/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/65/CE — Politica dei trasporti — Sicurezza degli impianti portuali — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2009/C 256/11)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e K. Saaremäel-Stoilov, agenti)

Convenuta: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310, pag. 28).

Dispositivo

1) La Repubblica di Estonia, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica di Estonia è condannata alle spese.

(¹) GU C 327 del 20.12.2008.